



Comune di Carlentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

*PER LA "DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI
ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO"*

*Attuazione ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

Approvato con DELIBERA di Consiglio Comunale

n. 8 del 28/06/2016

divenuta esecutiva in data __/__/2016



Sommario

<i>Prefazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1 Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Incompatibilità assoluta - Attività non consentite.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Incompatibilità specifiche - Attività in conflitto d'interesse.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Iscrizione ad albi professionali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 Incarichi e attività esterni autorizzabili.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità ..</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 Effetti della violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs. 39/2013.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12 Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale.....</i>	<i>10</i>



D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Prefazione

L'articolazione regolamentare che segue, in cui sono delineati in modo più puntuale i casi di attività incompatibili e in conflitto di interessi con lo *status* di pubblico dipendente, nonché la procedura di autorizzazione e le responsabilità in caso di violazione di legge e di regolamento, costituisce uno strumento che, coordinato con il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della illegalità, con il Programma Triennale dell'Integrità e della Trasparenza e con il Codice di comportamento, costituisce un riferimento omogeneo e coerente al conseguimento del rispetto dei principi di legalità, non solo dal punto di vista giuridico-normativo ma anche sotto il profilo etico-valoriale.

A tale scopo, l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2016-2018 - ha predisposto le “linee guida”, che coniugano i principi soprarichiamati con l'armonizzazione degli adempimenti imposti alle Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, a cui ci si è richiamati per la redazione aggiornata del presente Regolamento.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”* di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, del richiamato decreto:
 - a) la individuazione dei Soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli Organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, dello stesso decreto;
 - b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 2

Incompatibilità assoluta - Attività non consentite

1. Al dipendente comunale, con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma.
2. In particolare i dipendenti comunali, indicati al comma 1 del presente articolo, non possono in nessun caso:
 - a) esercitare un'attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri;
 - b) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre Amministrazioni sia alle dipendenze di privati;
 - c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro (tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune di Carlentini con cariche sociali), nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale; fare parte di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.;
 - d) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno.
3. I titolari di attività di lavoro autonomo o professionale di cui alla precedente *lett. a)* possono mantenere la titolarità dell'attività, limitatamente al periodo di prova nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e durante le assunzioni a tempo determinato, fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 3

Incompatibilità specifiche - Attività in conflitto d'interesse

1. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 2, e tenuto conto della disciplina introdotta dal DPR 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, adottato con provvedimento di G.M. n. 5 del 04/02/2014) sono incompatibili con lo stato di dipendente dell'Ente:
 - a) gli incarichi che limitano, in qualsiasi modo ed anche solo parzialmente, l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dell'ufficio/servizio di appartenenza per l'impegno richiesto;



- b) gli incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:
- siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo;
 - abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo;
 - siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque titolo.
2. Sono incompatibili in quanto generanti conflitto di interesse anche le seguenti attività svolte nell'ambito territoriale di competenza qualora attinenti alle funzioni esercitate all'interno dell'Ente:
- a) prestazioni aventi ad oggetto la progettazione, il collaudo, la direzione lavori la partecipazione di commissioni di aggiudicazione o altre prestazioni professionali in favore di pubbliche amministrazioni e di privati;
 - b) attività in area tecnico/urbanistica, in area tributaria, attività inerenti ad assicurazioni, perizie, consulenze o in materia di circolazione stradale fatta salva l'attività svolta a favore di pubbliche amministrazioni;
 - c) altra attività analoga o in concorrenza con quella svolta presso il Comune.
3. Ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono incompatibili con l'incarico di dirigente dell'Ente, in quanto generanti conflitto di interesse:
- a) gli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione di appartenenza, qualora l'incarico dirigenziale ricoperto comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli stessi Enti di diritto privato;
 - b) lo svolgimento in proprio di una attività professionale finanziata o comunque retribuita dall'Amministrazione di appartenenza;
 - c) le cariche societarie presso enti di diritto privato in controllo pubblico da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
4. Sono, altresì, vietate tutte le attività e gli incarichi concomitanti rispetto al rapporto di impiego con l'Ente che collidano in modo anche solo potenziale con il contenuto concreto delle prestazioni del dipendente, nonché in caso di svolgimento di attività da cui lo stesso possa trarre utilità dirette o indirette dal proprio *status*, o garantirsi opportunità che altrimenti gli sarebbero precluse.



Art. 4

Iscrizione ad albi professionali

1. Il dipendente può iscriversi ad albi professionali, senza richiederne l'autorizzazione, qualora le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano, salvo quanto disposto dall'art.2.
2. Rimane preclusa l'attività libero professionale, anche occasionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.
3. È consentita l'iscrizione al Registro dei Revisori.

Art. 5

Incarichi e attività esterni autorizzabili

1. È prevista l'autorizzazione per tutti gli incarichi occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali viene corrisposto un compenso.
2. A titolo esemplificativo, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2-3-4 del presente regolamento, il dipendente può, previa autorizzazione:
 - a) svolgere incarico occasionale e temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso che non sia incompatibile con le attività d'ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
 - b) assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l'attività svolta dalla stessa ed in società e in associazioni sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
 - c) svolgere attività non abituali e non continuate nel corso dell'anno in società agricole a conduzione familiare;
 - d) esercitare l'attività di amministratore di condominio quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi;
 - e) richiedere l'iscrizione nell'Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale (*cfr. Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 67 e ss. disp. att. c.p.p.*).

L'autorizzazione deve essere richiesta per ogni singolo incarico.

3. I Responsabili di P.O. possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi che comportino un impegno non particolarmente significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate, che comunque non confligga con il principio preminente di dover destinare ogni risorsa lavorativa prevalentemente all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato. In base a tale criterio, di norma, l'Amministrazione favorisce lo svolgimento di attività che contribuiscono a determinare un arricchimento professionale.



Art. 6

Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013, se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione (*art. 20, c. 1*).
2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi (*art. 20, c. 4*).
3. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, l'interessato presenta all'Organo che ha conferito l'incarico la autodichiarazione di cui al comma 1, in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da Organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli Enti pubblici e dagli Enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità (di seguito: "responsabile") affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'art. 15 del richiamato D.lgs. 39/2013.
5. Le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 sono trasmesse dal Responsabile di P.O. competente, o da un suo delegato/a all'uopo incaricato/a, al Responsabile anticorruzione per esercitare la vigilanza di cui all'art. 15 del citato D.lgs. 39/2013.
6. Il Responsabile di P.O. competente, o un suo delegato/a all'uopo incaricato/a, dopo aver verificato l'autodichiarazione per tutti gli incarichi, ove lo ritenga opportuno, esercita attraverso la consultazione del casellario giudiziale un ulteriore controllo sulle autodichiarazioni rese.

Art. 7

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'Organo monocratico o al Presidente dell'Organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico nonché al responsabile:
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (*delitti contro la Pubblica Amministrazione*);



- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla *lettera e)* del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.lgs. 196/2003.

Art. 8

Effetti della violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso decreto ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 dello stesso.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto.

Art. 9

Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Al Responsabile compete:
 - a) vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del "Piano anticorruzione", che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
 - b) emanare direttive ai Responsabili di P.O. per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi che, a loro cura e per gli ambiti di competenza, trasmettono al Responsabile anticorruzione, al fine di assicurare gli adempimenti previsti dal precedente art. 6, comma 5;
 - c) accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - d) attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4 del D.lgs. 39/2013.
2. Il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del citato decreto ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1:
 - a) all'Autorità nazionale anticorruzione;



- b) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - c) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - d) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare per le violazioni commesse dai Responsabili di P.O.;
3. Il Responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al Pubblico Ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 10

Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs. 39/2013

1. Il Responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'Organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito provvedimento motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso provvedimento al soggetto interessato.
4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'Organo che ha conferito l'incarico ed ai Responsabili di P.O. ed ai Responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del provvedimento all'Organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso Organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto.



6. I provvedimenti adottati sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune.

Art. 11

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - a) per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice-sindaco; nel caso in cui il Vicesindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'Assessore più anziano di età;
 - b) al Segretario Generale, per gli incarichi di competenza dei Responsabili di P.O.; nel caso in cui il Segretario Generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al Vice-segretario purché quest'ultimo non sia il titolare da sostituire. Qualora quest'ultimo sia interessato dal provvedimento di interdizione al Responsabile dei Servizi finanziari.
2. L'Organo titolare del predetto potere sostitutivo, qualora intenda esercitarlo, può conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ovvero ad altro soggetto.
3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato: dal Vice-sindaco sentito l'Assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal Segretario Generale, sentito il Sindaco.

Art. 12

Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice di norma conferito al Segretario Generale o al Responsabile di P.O. quale soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, entro trenta giorni dalla data, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.